



## **REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 MARZO 2009 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA -ESTRATTO -**

### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Publicasa S.p.A., di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente, tenendo fermi i criteri individuati nel Piano di Impresa che prefigurano una società "leggera", che mantiene al suo interno funzioni strategiche, "core business", avvalendosi di un numero limitato di dipendenti che devono osservare programmi di formazione continua e specifica nei settori in cui la società opera, e che ricorre, per il raggiungimento delle finalità sociali, a professionalità esterne come sistema ordinario di acquisizione di servizi, in dipendenza delle diverse attività che svolge.

1.2 Le disposizioni del presente ambito disciplinano il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa o in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

1.3 Dalle disposizioni presenti restano esclusi:

- a) gli incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, riguardino il patrocinio e la difesa in giudizio della Società, le relative domiciliazioni, le attività notarili, nonché quelli relativi all'economia aziendale, revisioni contabili, diritto di impresa e materie economiche, finanziarie e tributarie, rese da iscritti agli Albi professionali che espressamente riconoscano tali competenze, nel proprio Ordinamento. Vanno comunque salvaguardati i principi di buon andamento e di economicità.
- b) Gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura, disciplinati dal D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e dai relativi regolamenti di attuazione;
- c) Gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per il raggiungimento degli scopi della Società;
- d) Gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- e) Gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;
- f) Gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) Gli incarichi di particolare e comprovata esperienza universitaria.
- h. I contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.



## Art. 2 – Definizioni.

2.1 Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a. "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b. "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (Co.Co.Co.), ovvero rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento della Società, comunque senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura civile;
- c. "contratti di prestazione occasionale", ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
- d. "contratti di lavoro a progetto" (Co.Co.Pro.), ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n.3 del codice di procedura civile, riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal Committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
- e. "incarichi di studio", ovvero attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; e. "incarichi di ricerca", ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- f. "consulenze", ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo: le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- g. "particolare e comprovata specializzazione universitaria", competenza che prevede il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento.

## Art. 3. Presupposti generali per il conferimento di incarichi.

3.1 Publicasa può conferire gli incarichi di cui al presente Titolo per esigenze cui non può fare fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 1.



3.2 Le motivazioni che originano il ricorso all'incarico esterno sono attestate ed evidenziate nell'atto di conferimento stesso, ovvero di decisione di avvio della procedura di selezione.

3.3 I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie richiamate nel precedente articolo 2.

3.4 Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d'opera intellettuale e, pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

3.5 Gli incarichi devono essere conferiti, previa verifica dei seguenti presupposti:

- a. Gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;
- b. L'incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- c. Durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati;
- d. Svolgimento della procedura comparativa, ai sensi di legge e del presente Regolamento.

3.6 Gli incarichi oggetto del presente Regolamento devono essere affidati in coerenza con le finalità sociali, con i programmi previsti nei budget societari e in ottemperanza alle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 . Presupposti particolari per l'affidamento degli incarichi.

4.1 Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tener conto delle limitazioni per cause ostative connesse alle particolari condizioni dell'incaricato, così come delineate dalla normativa vigente.

4.2 L'amministratore della Società che per delega e competenza affida gli incarichi dovrà accertare le eventuali condizioni di incompatibilità soggettive ed oggettive.

Art. 5 – Criteri e modalità di conferimento

5.1 Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 5.10, gli incarichi devono essere affidati con il criterio delle procedure comparative, come indicato al successivo comma 5.9.

5.2 L'Amministratore e/o il personale incaricato dovrà predisporre un avviso di selezione indicante:

- oggetto e la durata della prestazione richiesta;
- tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti;
- termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

5.3 L'avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.

5.4 L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.



5.5 Per importi fino a 20.000 euro netti, ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5.6 La lettera d'invito dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2.6.2. e specificare se la Società intende ricorrere a procedura negoziata.

5.7 Previa pubblicazione di apposito avviso, la Società potrà istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a € 20.000 netti.

5.8 La graduatoria di merito potrà essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili entro i due anni dalla sua pubblicazione.

5.9 Conferimento di incarichi mediante procedure comparative.

a) La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è effettuata dal Responsabile del Procedimento incaricato, che potrà, eventualmente, avvalersi di apposita Commissione tecnica da lui stesso nominata e presieduta.

b) Per lo svolgimento della propria attività, alla Commissione, ad esclusione del Presidente e del personale dipendente, potrà essere riconosciuta una indennità di funzione.

c) Il Responsabile del Procedimento dovrà predisporre un apposito verbale, contenente gli esiti della selezione, che, comunque, vanno comunicati a tutti i candidati, nonché la graduatoria di merito degli stessi candidati.

d) La graduatoria di merito, una volta approvata, dovrà essere pubblicata sul sito web della Società.

5.10 Conferimento di incarichi in via diretta.

a) La Società potrà conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art.2, in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;
- quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
- per tutti gli incarichi di valore economico netto fino a Euro 10.000,00;
- per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione



Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

. qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitus personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

b) Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati dal Responsabile del Procedimento

#### 5.11 Formalizzazione degli incarichi.

a) L'Amministratore della Società formalizza, con apposito contratto, il rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza.

b) Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

aa. durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;

bb. luogo di svolgimento dell'attività;

cc. oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;

dd. compenso e modalità di pagamento;

ee. penali per la ritardata esecuzione della prestazione ed ipotesi di rescissione e/o risoluzione del contratto;

ff. elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;

gg. ipotesi di rescissione

hh. obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

c) La Società rende noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web, mantenuta per 30 giorni successivi al conferimento dell'incarico.